SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 1998.

Moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione. (Provvedimento n. 1059-G).

98A10731

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 dicembre 1998, n. **434.**

Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3496):

Presentato dall'on. PROCACCI il 2 marzo 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 aprile 1997, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 15 e 23 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 1° ottobre 1998.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa e approvato il 1° ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3563):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 9 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 17 novembre 1998 e approvato il 18 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».

98G0487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 27 novembre 1998.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Francia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Venezia ed estuario.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante «legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» e in particolare l'art. 11 - «Attività professionali»;

Vista l'istanza in data 16 febbraio 1998 della sig.ra Govi Corine Lucienne, cittadina francese, nata a Aubagne (Francia) il 16 maggio 1965, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Francia nel 1986, ai fini dell'accesso ed esercizio in Venezia della professione di «guida turistica»;

Considerato inoltre che la sig.ra Govi Corine Lucienne risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 6 ottobre 1998, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con nota del 15 aprile 1998 la sig.ra Govi Corine Lucienne ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa il tirocinio di adattamento;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio sono di competenza della regione Veneto;

Vista la nota n. 12124/11521; del 2 ottobre 1998, con cui la regione Veneto ha indicato i contenuti dell'integrazione formativa da realizzarsi tramite il tirocinio di adattamento;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Govi Corine Lucienne, nata a Aubagne (Francia) il 16 maggio 1965, cittadina francese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Venezia ed estuario.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di dodici mesi, da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 novembre 1998

Il capo Dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI ADATTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 319/1994 DA PARTE DELLA SIG.RA GOVI CORINE LUCIENNE.

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Govi Corine, nata ad Aubagne (Francia) il 16 maggio 1965 e residente a Lido di Venezia, via Marco Polo, 1/B, di seguito detta «tirocinante» della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, delle risorse ambientali, delle strutture produttive, delle attività artigianali, culturali e folkloristiche e dalle situazioni socio-economiche nell'ambito territoriale richiesto per l'esercizio della professione (Venezia e sue Isole, ambito territoriale delle Aziende di promozione turistica n. 6 - Venezia n. 7 - Chioggia; legge regionale 11 marzo 1986, n. 7, art. 6 e legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, art. 1 - Allegato *A*).

Il tirocinio avviene sotto la responsabilità di un (o più) professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale della città di Venezia, che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra.

Il professionista responsabile comunica alla regione Veneto la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della regione Veneto. A tale scopo il responsabile trasmetterà alla regione Veneto - (Direzione turismo, palazzo Sceriman - Canareggio, 168 - 30121 Venezia), una relazione conclusiva nella quale si illustreranno i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante e si esprimerà la valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito territoriale di riferimento.

In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio sia stato effettuato con esito positivo, la regione Veneto provvederà, su istanza dell'interessato, all'iscrizione all'Elenco regionale guida turistica per la città di Venezia e rilancerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione, ai fini del rilancio dell'autorizzazione all'esercizio da parte del comune (articoli 7 e 12, comma 1, della legge regionale n. 7/1986).

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme previste dalla legge regionale n. 7/1986 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste.

Per il periodo di tirocinio verrà rilasciato distintivo di riconoscimento recante la dicitura «Tirocinante ai sensi del decreto legislativo n. 319/1994».

Materie oggetto del tirocinio di adattamento:

Le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate.

Storia:

Carattere dei vari periodi della Storia Veneta con conoscenza particolare della Storia di Venezia (politica, culturale, economica) delle sue origini, con speciale riferimento alle Istituzioni della Repubblica Serenissima.

Geografia:

Caratteri naturali e storici del passaggio, con particolare riguardo agli interventi della Repubblica di Venezia sul territorio, nozioni generali sulla laguna veneta, sulla portualità di Venezia, sulla industrializzazione di Marghera e sui relativi problemi di subeidenza, inquinamento e salvaguardia ambientale; conoscenza dell'economia locale e delle attività produttive;

Storia dell'arte:

Caratteri generali dell'arte nei vari periodi storici: conoscenza particolare dell'arte veneziana dalle origini all'età moderna e suoi rapporti con le altre scuole; conoscenza dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumeri, delle opere di interesse storico, dei musei, delle raccolte e delle opere in esposizione (comprese Isole e dintorni di Venezia).

Tradizioni e manifestazioni:

Conoscenza della storia della cultura a Venezia (letteratura, scienza, musica, stampa), delle tradizioni e feste popolari del passato, delle manifestazioni artistiche, folkloristiche, teatrali e della vita culturale di Venezia nel presente, della costruzione e storia della gondola.

Ville Venete:

Conoscenza storico-artistica delle ville della provincia e dalle più importanti ville del Veneto.

Itinerari turistici:

Conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni con riferimento all'ambito territoriale di esercizio della professione.

Lingua italiana:

È richiesto l'uso corretto e corrente della lingua italiana.

98A10762

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 1998, n. **435.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effettiva dei veicoli;

Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2. Le misure dell'imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Sono esenti dall'imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60

TABELLA

Tipo o potenza dei veicoli	Importi	
1		
motocarrozzette e trattrici agricole	L 292.000	a)
autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 Kw.	L.292 000	b)
autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw	L 6.800 per ogni Kw	c)
autobus o trattori stradali oltre 110 Kw	L 3 400 per ogni Kw	c)
veicoli a motore per trasporto di cose		e)
fino 7 q.	L.386 000	
oltre 7 fino 15 q.li	L.562.000	
oltre 15 fino 30 q.li	L.632 000	
oltre 30 fino 45 q.li	L.737 000	
oltre 45 fino 60 q.li	L.877 000	
oltre 60 fino 80 q.li	L 1 006.000	
oltre 80 q li	L.1 252.000	
rimorchi per trasporto di cose		f)
fino 20.q.li	L.515 000	
oltre 20 fino 50 q l.	L.690 000	
oltre 50 q li	L.877.000	
rimorchi per trasporto di persone		g)
fino 15 posti	L.445.000	
da 16 a 25 posti	L.491.000	
da 26 a 40 posti	L.585.000	
oltre 40 posti	L.702.000	
2		
atti soggetti ad IVA	L.292 000	
3		
formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L.292.000	1 46%	
4		
formalità relative ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L.292.000	7 6%	
5		
formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	L 292 000	

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali». Si riporta il testo degli articoli 51, 56 e 66:

«Art. 51 *(Imposte e tasse abolite).* — 1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:

a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e all'art. 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;

c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data».

«Art. 56 *(Imposta provinciale di trascrizione).* — 1. Le province possono con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta né superiore a quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel

pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile, si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale».

«Art. 66 *(Entrata in vigore).* — 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito prevista dall'art. 46 del presente decreto ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli emolumenti arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

— La legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione dell'imposta erariale di trascrizione, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 356 del 31 dicembre 1977.

— Il testo dell'art. 3, comma 48, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27 si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata».

— Il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, concernente le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica». Il comma 17 dell'art. 17 è il seguente:

«17. A decorrere dal 1° luglio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*».

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi da 48 a 55, della citata legge n. 549/1995:

«48. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilità di cui al comma 27, si provvederà con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata.

49. La misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, è determinata da ciascuna provincia, con delibera del consiglio, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

50. L'addizionale si applica nella misura minima fino a quando le province non determinano una misura diversa.

51. La misura dell'addizionale di cui al comma 50 e le diverse misure determinate dalle province si applicano alle formalità richieste, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 1996 e dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della delibera consiliare.

52. Le province comunicano agli uffici del pubblico registro automobilistico competente e al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, l'avvenuta variazione della misura dell'addizionale non oltre il quinto giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera. Le province possono, altresì, relativamente all'addizionale, esercitare presso l'Automobile club d'Italia e i dipendenti uffici provinciali esattori, il controllo svolto dal Ministero delle finanze per il corrispondente tributo erariale.

53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 55 del presente articolo.

54. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è soppressa l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e sono abrogati gli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254, e 30 aprile 1992, n. 277, nonché a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione è effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile club d'Italia».

— Si riporta il testo degli articoli 8, commi da 1 a 4, e 17, comma 39, della citata legge n. 449/1997:

«Art. 8 *(Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap).* — 1. All'art. 13-*bis,* comma 1, lettera *c),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienze e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere *b), c)* ed *f),* e 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

2. Per i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere *b), c)* ed *f),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere *a), c)* ed *f),* dello stesso decreto, di cilindrato fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro».

«Art. 17 *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli). — (Omissis).*

39. L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della più volte citata legge n. 449/1997, si veda nelle note alle premesse.

98G0488

DECRETO 14 dicembre 1998, n. **436.**

Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra

l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione» di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, è stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1998 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi;

Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1998, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;

Vista la nota n. 3-6042 dell'11 dicembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La quota parte dei 4.500 miliardi di lire di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1998, è determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'Amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, così come risulta dalla tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i concessionari della riscossione ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di modifica nella titolarità della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1999, non sia avvenuto, da parte del concessionario della riscossione o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi dell'articolo 3, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 62

TABELLA *A*

		[illegible]		[illegible]
Ambito	Concessionario	Importo (in lire)	%	Importo (in lire)
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	26.733.459.565	0,096	4.320.965.786
ALESSANDRIA	CARALT S.p.A.	140.856.964.043	0,506	22.766.904.557
ANCONA	ANCONA TRIBUTI S.p.A.	175.192.992.637	0,629	28.316.684.017
AOSTA	CON.RI.T. S.p.A.	60.721.707.099	0,218	9.814.532.916
AREZZO	BANCA POP. ETRURIA E LAZIO S.p.A.	93.042.244.314	0,334	15.038.545.737
ASCOLI PICENO	SERIT PICENA S.p.A.	86.115.377.439	0,309	13.918.946.730
ASTI	BANCA POPOLARE DI NOVARA	51.864.638.443	0,186	8.382.952.745
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	65.348.024.786	0,235	10.562.290.998
BARI	S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A.	345.825.528.958	1,242	55.896.255.216
BELLUNO	CARIVERONA BANCA S.p.A.	71.171.815.562	0,256	11.503.598.300
BENEVENTO	SARI SANNITICA RISCOSSIONI S.p.A.	41.954.366.587	0,151	6.781.141.893
BERGAMO	BERGAMO ESATTORIE S.p.A.	338.306.610.777	1,215	54.680.962.144
BIELLA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	73.682.664.649	0,265	11.909.430.286
BOLOGNA	CARISBO S.p.A.	893.976.197.371	3,211	144.494.600.605
BOLZANO	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.	218.932.614.190	0,786	35.386.379.123
BRESCIA	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	422.083.968.943	1,516	68.222.011.608
BRINDISI	S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A.	55.631.598.707	0,200	8.991.811.706
CAGLIARI	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	81.233.321.343	0,292	13.129.853.298
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	15.849.080.214	0,057	2.561.708.603
CAMPOBASSO	S.E.T. - BPM S.p.A.	43.762.246.541	0,157	7.073.352.013
CASERTA	BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.)	117.975.692.573	0,424	19.068.573.223
CATANIA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	62.757.268.419	0,225	10.143.543.488
CATANZARO	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	61.623.491.165	0,221	9.960.289.513
CHIETI	SOGET S.p.A. (comm. gov.)	87.211.456.118	0,313	14.096.107.432
COMO	RILENO S.p.A.	179.424.088.400	0,644	29.000.561.836
COSENZA	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	111.537.654.802	0,401	18.027.984.336
CREMONA	LO.SE.RI. S.p.A.	103.462.412.747	0,372	16.722.771.872
CROTONE	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	22.303.174.812	0,080	3.604.892.777
CUNEO	G.E.C. GESTIONI ESATTORIE CUNEESI S.p.A.	187.104.166.673	0,672	30.241.903.436
ENNA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	14.468.074.258	0,052	2.338.494.713

Ambito	Concessionario	RISCOSSIONI 1997		ACCONTO 1998
		Importo (in lire)	%	Importo (in lire)
FERRARA	S.I.F.E.R. S.p.A.	129.670.333.040	0,466	20.958.794.024
FIRENZE	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	808.413.269.106	2,904	130.664.946.994
FOGGIA	G.E.M.A. S.p.A.	126.000.044.067	0,453	20.365.560.176
FORLI'	CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A.	133.203.510.431	0,478	21.529.866.338
FROSINONE	BANCA DI ROMA S.p.A.	98.344.401.075	0,353	15.895.540.616
GENOVA	SANPAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.p.A.	689.101.506.581	2,475	111.380.422.949
GORIZIA	CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA S.p.A.	42.802.760.222	0,154	6.918.268.922
GROSSETO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	68.412.947.301	0,246	11.057.678.633
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	88.426.497.594	0,318	14.292.496.255
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	16.915.016.815	0,061	2.733.997.400
LA SPEZIA	CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA S.p.A.	88.770.931.191	0,319	14.348.167.530
L'AQUILA	GERIT S.p.A.	70.983.244.277	0,255	11.473.119.264
LATINA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	89.044.591.021	0,320	14.392.399.544
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	138.173.338.753	0,496	22.333.146.516
LECCO	RILENO S.p.A.	97.303.793.973	0,349	15.727.345.861
LIVORNO	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	116.344.261.229	0,418	18.804.882.734
LODI	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	99.566.271.062	0,358	16.093.033.140
LUCCA	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.p.A.	143.364.080.240	0,515	23.172.133.191
MACERATA	SERIMA S.p.A.	69.862.541.946	0,251	11.291.978.607
MANTOVA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	126.802.700.900	0,455	20.495.294.702
MASSA C.	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.	60.026.144.868	0,216	9.702.108.237
MATERA	RITRIMAT S.p.A.	34.467.377.476	0,124	5.571.009.560
MESSINA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	36.659.471.011	0,132	5.925.320.649
MILANO	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	5.459.018.919.168	19,608	882.348.725.545
MODENA	GESPRO S.p.A.	252.612.364.125	0,907	40.830.083.362
NAPOLI	BANCO DI NAPOLI S.p.A. (comm. gov.)	641.779.067.218	2,305	103.731.632.080
NOVARA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	159.827.391.614	0,574	25.833.120.820
NUORO	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.- (comm. gov.)	18.839.194.887	0,068	3.045.004.944
ORISTANO	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.- (comm. gov.)	12.781.995.560	0,046	2.065.971.498
PADOVA	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.	353.658.793.994	1,270	57.162.356.603

		[illegible]		[illegible]
Ambito	Concessionario	Importo in Lire	%	Importo in Lire
PALERMO	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	82.741.293.508	0,297	13.373.588.910
PARMA	SEIT PARMA S.p.A.	196.226.906.928	0,705	31.716.424.473
PAVIA	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	126.757.142.639	0,455	20.487.931.058
PERUGIA	SO.RI.T. FOLIGNO S.p.A.	162.510.498.864	0,584	26.266.795.130
PESARO	SE.RI.T. S.p.A.	183.812.812.368	0,660	29.709.917.319
PESCARA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	74.926.255.426	0,269	12.110.433.571
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	104.469.698.419	0,375	16.885.580.838
PISA	SET S.p.A.	143.576.213.101	0,516	23.206.420.517
PISTOIA	GET GESTIONE ESATTORIE E TESORERIE S.p.A.	87.752.304.201	0,315	14.183.525.451
PORDENONE	ROLO BANCA 1473 S.p.A.	94.996.741.048	0,341	15.354.453.728
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	60.311.396.289	0,217	9.748.213.816
PRATO	SANPAOLO RISCOSSIONI PRATO S.p.A.	145.135.917.228	0,521	23.458.517.637
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	20.822.198.240	0,075	3.365.520.500
RAVENNA	SO.RI.T. RAVENNA S.p.A.	147.063.696.804	0,528	23.770.107.298
REGGIO C.	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	71.455.973.609	0,257	11.549.527.155
REGGIO E.	CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA S.p.A.	179.806.076.905	0,646	29.062.303.163
RIETI	CARIRI S.p.A.	31.391.557.898	0,113	5.073.860.618
RIMINI	CO.RI.T. RIMINI e FORLI' - CESENA S.p.A.	117.958.239.846	0,424	19.065.752.315
ROMA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	4.419.651.778.027	15,875	714.354.387.013
ROVIGO	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.	62.519.645.201	0,225	10.105.136.121
SALERNO	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	178.794.412.012	0,642	28.898.786.377
SASSARI	BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.	67.520.836.613	0,243	10.913.485.558
SAVONA	BANCA POPOLARE DI NOVARA	131.086.293.612	0,471	21.187.657.676
SIENA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	203.588.772.076	0,731	32.906.332.848
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	22.048.441.733	0,079	3.563.719.920
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	87.931.478.512	0,316	14.212.485.641
TARANTO	SOGET S.p.A.	94.383.080.483	0,339	15.255.266.928
TERAMO	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	82.616.181.908	0,297	13.353.366.950
TERNI	SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI S.p.A.	51.185.944.249	0,184	8.273.254.470
TORINO	CON.RI.T. S.p.A.	2.623.246.611.426	9,422	423.998.952.679

		[illegible]		[illegible]
Ambito	Concessionario	Importo in lire	%	Importo in lire
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A.	26.269.771.236	0,094	4.246.019.205
TRENTO	CARITRO S.p.A.	250.371.558.878	0,899	40.467.898.932
TREVISO	ESAMARCA S.p.A.	281.697.148.408	1,012	45.531.096.992
TRIESTE	CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA S.p.A.	1.024.990.042.997	3,682	165.670.548.413
UDINE	S.F.E.T. S.p.A.	179.415.173.795	0,644	28.999.120.957
VARESE	ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.	243.314.104.489	0,874	39.327.192.886
VENEZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	261.874.080.583	0,941	42.327.067.313
VERB-CUS-OSS	BANCA POPOLARE DI NOVARA	63.623.351.704	0,229	10.283.529.719
VERCELLI	BANCA POPOLARE DI NOVARA	44.655.531.191	0,160	7.217.734.838
VERONA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	525.410.189.097	1,887	84.922.770.484
VIBO VALENTIA	E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (comm. gov.)	19.761.974.641	0,071	3.194.155.103
VICENZA	CARIVERONA BANCA S.p.A.	270.747.974.365	0,972	43.761.366.953
VITERBO	S.E.A.L. S.p.A.	71.380.541.306	0,256	11.537.334.928
Totale		**27.841.129.504.743**	**100**	4.500.000.000.000

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca: «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica». Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9. — 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 % delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguarda norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Si riporta il testo degli articoli 2 e 4:

«Art. 2. — 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1».

«Art. 4. — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati».

— Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, reca: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 237/1997, si veda nelle note alle premesse.

98G0492

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 novembre 1998.

Modalità dei pagamenti e delle relative rendicontazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dallo Stato sul mercato interno.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, in applicazione della delega di cui alla legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed, in particolare, l'art. 46, che autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad emanare le disposizioni necessarie ad adeguare la regolamentazione in materia di modalità dei pagamenti sui titoli di Stato e di rendicontazione dei pagamenti stessi;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, emanato in forza dell'art. 40 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, e recante modalità di applicazione delle disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Ritenuta l'opportunità di uniformare le procedure dei pagamenti riguardanti gli strumenti finanziari emessi dallo Stato, tenuto conto dell'entrata in vigore della normativa sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalità dei pagamenti e delle relative rendicontazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dallo Stato sul mercato interno vengono fissate dal presente decreto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1999, il rimborso dei titoli ed il pagamento delle cedole, scaduti e non prescritti, relativi agli strumenti finanziari di cui al precedente art. 1, sono effettuati dalle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, dematerializzati ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono effettuati dalla sezione di Milano succursale per quanto riguarda i buoni ordinari del Tesoro e dalla sezione di Roma succursale per quanto riguarda i titoli a medio e lungo termine, per il tramite del sistema dei conti accentrati in essere presso la Banca d'Italia, mediante accredito sui conti di gestione degli intermediari finanziari.

I pagamenti riguardanti titoli nominativi di importo pari o superiore a lire cinque milioni, ovvero annotati di vincolo cauzionale, continuano ad essere disposti dal Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, mediante emissione di ordinativi pagabili presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione di singole cedole non dematerializzate scadute successivamente a tale data e non prescritte, relative a prestiti vigenti, potrà avvenire solo qualora il detentore rilasci una dichiarazione con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, la mancata detenzione del mantello (corpo del titolo rappresentativo del capitale). In caso contrario, le cedole non prescritte potranno essere presentate all'incasso solo alla scadenza del prestito, congiuntamente al mantello.

I titoli e le cedole scaduti fino al 1° gennaio 1999 compreso e non ancora prescritti continueranno ad essere pagati con l'osservanza delle attuali modalità.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, le sezioni di Tesoreria provinciale presso cui sono ancora giacenti depositi definitivi in titoli cessano l'attività di stacco e incasso delle cedole.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1999, le sezioni di Tesoreria provinciale, entro il giorno dieci del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati eseguiti, inviano al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda gli elaborati contabili dimostrativi dei pagamenti effettuati.

Per i titoli a medio e lungo termine, la sezione di Tesoreria provinciale di Roma include negli elaborati contabili anche i pagamenti, distinti per codice prestito, eseguiti a favore degli intermediari finanziari per il tramite della Banca d'Italia - Sistema dei conti accentrati.

Art. 5.

A partire dal 1° luglio 1999, a rimborso delle spese effettivamente sostenute ed a compenso del servizio reso per la gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del presente decreto, viene riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi successivamente all'emanazione del presente decreto.

Art. 6.

Fino al 30 giugno 1999, i fondi necessari per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale dei certificati di credito del Tesoro sono messi a disposizione

della Banca d'Italia secondo le modalità previste dalla convenzione per il servizio finanziano dei medesimi certificati, stipulata in data 8 agosto 1994.

Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario di tutti i certificati di credito del Tesoro verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione dell'avvenuta dematerializzazione dei titoli stessi.

Fino alla data del 30 giugno 1999, la rendicontazione dei pagamenti relativi al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi dei certificati di credito del Tesoro viene effettuata secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al primo comma del presente articolo.

In relazione a quanto previsto al primo comma del presente articolo, la Banca d'Italia provvede alla chiusura del conto intrattenuto con il Tesoro per il servizio finanziario dei certificati di credito del Tesoro con riferimento alla data del 30 giugno 1999, versando, con separate quietanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, il saldo e gli interessi maturati fino al giorno del versamento; la Banca d'Italia presenta contestualmente appositi elenchi, distinti per prestito, degli importi corrispondenti agli interessi ed al capitale non utilizzati.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10816

DECRETO 27 novembre 1998.

Modificazione di alcune caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro da emettere per il rimborso di crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare:

l'art. 5, primo comma, ove si prevede che dal 1° gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in lire;

l'art. 5, secondo comma, ove si prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti d'imposta, in coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999;

l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti i sottonotati decreti ministeriali con i quali si è provveduto a fissare le caratteristiche, rispettivamente, dei titoli di Stato di seguito indicati:

decreto ministeriale n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, ottennali, con godimento 1° gennaio 1995, da emettersi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, per il rimborso di crediti d'imposta relativi a periodi chiusi al 31 dicembre 1989;

decreto ministeriale n. 594687 del 9 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 787532 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, decennali, con godimento 1° gennaio 1996, da emettersi ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, per il rimborso di crediti per IVA relativi al periodo d'imposta 1992;

decreto ministeriale n. 786812 del 29 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, decennali, con godimento 1° gennaio 1996, da emettersi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53;

decreto ministeriale n. 787053 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante le caratteristiche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, decennali, con godimento 1° gennaio 1997, da emettersi ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, per il rimborso di crediti d'imposta relativi a periodi chiusi al 31 dicembre 1992;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei predetti decreti ministeriali, ove si prevede, tra l'altro, che:

i certificati di credito emessi ad estinzione di crediti d'imposta hanno taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale;

i medesimi certificati verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta da assegnare ai contribuenti indicati negli elenchi che verranno trasmessi dal Ministero delle finanze, arrotondando, quando necessario, al milione inferiore o superiore l'importo di ciascun credito, secondo quanto specificato nei medesimi provvedimenti;

Considerato che occorre rideterminare talune caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro sopra indicati, in coerenza con la denominazione in euro e con la dematerializzazione degli strumenti finanziari disposte dal citato decreto legislativo n. 213 del 1998;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica e ad integrazione dell'art. 2 dei decreti ministeriali del 22 dicembre 1994, del 9 novembre 1995 (come modificato dal decreto ministeriale del 24 luglio 1996), del 29 marzo 1996 e del 7 maggio 1996, citati nelle premesse, le caratteristiche tecniche dei certificati di credito del Tesoro da emettersi a decorrere dal 1° gennaio 1999 per il rimborso di crediti d'imposta ai sensi della normativa indicata in premessa, vengono rideterminate come segue:

i certificati di credito hanno importo minimo da 1.000 euro;

le modalità di arrotondamento dei singoli importi, riconosciuti ai soggetti creditori d'imposta, come delineate nei decreti ministeriali di cui al primo comma, vanno riferite al predetto importo minimo di 1.000 euro;

gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Restano ferme, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui ai decreti ministeriali indicati al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10815

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 dicembre 1998.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. M-640 del 14 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica della ditta Immuno S.r.l., sita in Ospedaletto (Pisa), nonché le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali tra cui quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. n. M-662 del 5 novembre 1998, con il quale questa amministrazione ha revocato il D.D. sopracitato limitatamente alla sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica Immuno S.r.l., sita in Ospedaletto (Pisa);

Visto il D.D. n. 805/R.M. 315/D252 del 3 dicembre 1998, con il quale questa amministrazione ha revocato su rinuncia della ditta Immuno AG Vienna, rappresenta in Italia dalla ditta Immuno S.r.l., l'autorizza-

zione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Albumina umana Immuno» nelle confezioni 20% flacone 10 ml + set e 25% flacone 10 ml;

Visti i provvedimenti n. 614 e 615 datati 2 dicembre 1998, con i quali questa amministrazione ha autorizzato la modifica del periodo di validità e le condizioni di conservazione rispettivamente per la specialità medicinale «Albumina umana M.F.» 20% 50 ml «24 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C», per la specialità medicinale «Albumina umana Immuno» 20% 50 ml «24 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C» e «Albumina umana Immuno» 25% 50 ml «12 mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C»;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto in conformità alle modifiche autorizzate con i sopracitati provvedimenti;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il D.D. n. M-640 del 14 ottobre 1998 relativamente alla sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Specialità medicinale	A.I.C. n.	Ditta
Albumina umana Immuno 20%, flac. 50 ml + set	010317028	Immuno AG-Vienna
Albumina umana Immuno 25%, flac. 50 ml	010317042	Immuno AG-Vienna
Albumina umana M.F. 20%, flac. 50 ml + set infus.	027239019	Immuno S.r.l.
Albumina umana M.F. 5%, flac. 50 ml	027239033	Immuno S.r.l.
Albumina umana M.F. 5%, flac. 100 ml	027239045	Immuno S.r.l.
Albumina umana M.F. 5%, flac. 250 ml	027239058	Immuno S.r.l.

subordinando la riammissione in commercio per le specialità medicinali «Albumina umana Immuno» 20% e 25% e «Albumina umana M.F.» 20% all'adeguamento dei riassunti delle caratteristiche del prodotto così come modificati dai provvedimenti sopracitati.

Il presente decreto è notificato in via amministrativa alle ditte interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1998

Il direttore generale: MARTINI

98A10763

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 ottobre 1998.

Modificazioni all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 recante: «Modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 recante approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis,* della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis,* di conversione, con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*, e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Vista l'istanza presentata in data 30 gennaio 1998, dal sig. Alessandro Rosolino socio della cooperativa «Campireali» con la quale viene chiesto un riesame della garanzia esclusa dall'accollo, prestata a favore della Sicilcassa;

Esaminata la documentazione allegata a detta istanza e preso atto che la stessa è stata presentata regolarmente;

Considerato che vengono meno i motivi di esclusione della predetta garanzia e che la stessa deve essere inclusa tra le garanzie ammissibili di cui all'elenco n. 1 del decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, nella posizione n. 361;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, è modificato con l'inserimento al n. 361 della garanzia prestata dal sig. Alessandro Rosolino a favore della Sicilcassa.

Art. 2.

In conseguenza della modifica di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Canzonieri socio della cooperativa Agri-Ital assume la posizione 362 del citato elenco e conseguentemente si modificano le posizioni successive.

Roma, 23 ottobre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10764

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 novembre 1997.

Determinazione definitiva del finanziamento per l'intervento relativo alla realizzazione di un sistema informativo integrato per la pianificazione del territorio, la individuazione e la valorizzazione dei biotopi dell'area marina di Praia a Mare.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90 C.I. 15.3, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione europea il 3 novembre 1990 e approvato con decisione della stessa Commissione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991;

Vista la decisione della Commissione C(93)-3775 del 17 dicembre 1993 di modifica della decisione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991 precedentemente menzionata;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvata dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 29 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 1995, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento «Realizzazione di un sistema informativo integrato per la pianificazione del territorio, la individuazione e la valorizzazione dei biotopi dell'area marina di Praia a Mare» per l'importo di L. 950.000.000;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto che stabilisce che l'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato sia stato formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1995;

Considerato che con nota GAB/96/4840/A6 del 22 marzo 1996 il Ministro ha trasmesso ai servizi, in relazione alle loro competenze specifiche, la documentazione esistente presso il Gabinetto concernente i singoli progetti oggetto del finanziamento comunitario Envireg e che pertanto a partire da tale data è stata attribuita ai servizi la competenza gestionale per quanto concerne l'attuazione del programma comunitario Envireg;

Vista la nota della regione Calabria n. 11628 del 20 novembre 1996 con la quale la regione ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa al 1° S.A.L.;

Considerato che nel quadro economico definitivo, all'interno della voce relativa alle spese generali di progettazione, vengono computati costi per la predisposizione della scheda progettuale da parte della società Cire, non eleggibili nell'ambito dei costi imputabili ai singoli interventi, ma in quelli relativi «all'assistenza» come previsto dal programma comunitario approvato dalla Commissione U.E. con decisione sopra richiamata;

Considerato che tali costi ammontano a L. 56.500.000;

Considerata l'esigenza di rideterminare l'importo del finanziamento del predetto intervento sulla base di quanto sopra espresso depurandolo dei costi di cui al punto precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento concesso con decreto ministeriale 29 dicembre 1994 con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento «Realizzazione un sistema informativo integrato per la pianificazione del territorio, la individuazione e la valorizzazione dei biotopi dell'area marina di Praia a Mare è definitivamente determinato in L. 893.500.000.

Art. 2.

Tale importo rappresenta la somma massima che sarà concessa a fronte dell'effettivo completamento dell'intervento.

Roma, 3 novembre 1997

p. *Il direttore:* CAMMARERI

98A10765

DECRETO 3 novembre 1997.

Determinazione definitiva del finanziamento per l'intervento relativo agli studi ed indagini sulla utilizzazione del territorio a scopi turistici, recupero ambientale del territorio dell'isola di Dino.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90 C.I. 15.3, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione europea il 3 novembre 1990 e approvato con decisione della stessa Commissione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991;

Vista la decisione della Commissione C(93)-3775 del 17 dicembre 1993 di modifica della decisione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991 precedentemente menzionata;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvata dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1993, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento «Studi ed indagini sulla utilizzazione del territorio a scopi turistici, recupero ambientale del territorio dell'isola di Dino» per l'importo di L. 1.200.000.000;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto che stabilisce che l'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato sia stato formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1995;

Considerato che con nota GAB/96/4840/A6 del 22 marzo 1996 il Ministro ha trasmesso ai servizi, in relazione alle loro competenze specifiche, la documentazione esistente presso il Gabinetto concernente i singoli progetti oggetto del finanziamento comunitario Envireg e che pertanto a partire da tale data è stata attribuita ai servizi la competenza gestionale per quanto concerne l'attuazione del programma comunitario Envireg;

Vista la nota della regione Calabria n. 7237 del 25 ottobre 1996 e la certificazione delle spese effettuate;

Considerato che nel quadro economico definitivo, all'interno della voce relativa alle spese generali di progettazione, vengono computati costi per la predisposizione della scheda progettuale da parte della società Cire, non eleggibili nell'ambito dei costi imputabili ai singoli interventi, ma in quelli relativi «all'assistenza» come previsto dal programma comunitario approvato dalla Commissione U.E. con decisione sopra richiamata;

Considerato che tali costi ammontano a L. 72.732.800;

Considerata l'esigenza di rideterminare l'importo del finanziamento del predetto intervento sulla base di quanto sopra espresso depurandolo dei costi sopradetti;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento «Studi ed indagini sulla utilizzazione del territorio a scopi turistici, recupero ambientale del territorio dell'isola di Dino» è definitivamente determinato in L. 1.127.267.200.

Art. 2.

Tale importo rappresenta la somma massima che sarà concessa a fronte dell'effettivo completamento dell'intervento.

Roma, 3 novembre 1997

p. *Il direttore:* CAMMARERI

98A10766

DECRETO 28 novembre 1997.

Determinazione definitiva del finanziamento per l'intervento relativo al progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio, individuazione e pianificazione operativa di biotopi zona Fantine.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90 C.I. 15.3, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione europea il 3 novembre 1990 e approvato con decisione della stessa Commissione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991;

Vista la decisione della Commissione C(93)-3775 del 17 dicembre 1993 di modifica della decisione C(91)-1504/2 del 25 luglio 1991 precedentemente menzionata;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvata dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente dell'11 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1993, con il quale è stato ammesso a finanziamento l'intervento «Progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio, individuazione e pianificazione operativa di biotopi zona Fantine» per l'importo di L. 935.000.000;

Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto che stabilisce che l'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato sia stato formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1995;

Considerato che con nota GAB/96/4840/A6 del 22 marzo 1996 il Ministro ha trasmesso ai servizi, in relazione alle loro competenze specifiche, la documentazione esistente presso il Gabinetto concernente i singoli progetti oggetto del finanziamento comunitario Envireg e che pertanto a partire da tale data è stata attribuita ai servizi la competenza gestionale per quanto concerne l'attuazione del programma comunitario Envireg;

Vista la nota della regione Molise n. 2381 del 12 luglio 1996 con la quale è stata trasmessa copia della deliberazione n. 2480 del 24 giugno 1994 con cui la giunta regionale ha proceduto all'aggiudicazione dei lavori ed alla conseguente approvazione del progetto determinando il quadro economico definitivo per un importo globale pari a L. 803.903.780;

Considerato che nel quadro economico allegato alla scheda identificativa dell'intervento presentata dalla regione Molise vengono riportati, alla tavola 3, punto 3, costi per la predisposizione e adempimenti per il programma Pic-Envireg non eleggibili nell'ambito dei costi imputabili ai singoli interventi, ma, trattandosi di costi sostenuti per la predisposizione della scheda-progetto in quelli relativi «all'assistenza» come previsto dal programma comunitario approvato dalla Commissione U.E. con decisione sopra richiamata;

Considerato che tali costi ammontano a L. 37.400.000;

Considerata l'esigenza di rideterminare l'importo del finanziamento del predetto intervento sulla base di quanto sopra espresso depurandolo dei costi di cui al punto precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il finanziamento concesso con decreto ministeriale 11 agosto 1993 per l'intervento «Progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio, individuazione e pianificazione operativa di biotopi zona Fantine» è definitivamente determinato in L. 766.503.780.

Art. 2.

Tale importo rappresenta la somma massima che sarà concessa a fronte dell'effettivo completamento dell'intervento.

Roma, 28 novembre 1997

p. *Il direttore:* CAMMARERI

98A10767

DECRETO 16 dicembre 1998.

Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 80 e 54, comma 1, lettera *d);*

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998);

Considerato che detto decreto interministeriale 23 aprile 1998 dispone una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di disciplina degli scarichi idrici e delle imprese i cui insediamenti produttivi scaricano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, che appaiono strettamente corretti tra di loro da un nesso di conseguenzialità;

Considerato che sia il Magistrato alle acque di Venezia sia la regione Veneto hanno prestato ogni necessaria collaborazione all'attività della commissione di cui al punto 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, ma ciononostante gli adempimenti di cui ai punti 3 e 4 del decreto citato sono risultati di rilevante complessità — tanto che è stato possibile completare la trasmissione formale degli atti soltanto nel mese di novembre 1998 — e tali da non consentire il rispetto dei termini stabiliti nel decreto stesso;

Considerato che è stato nel frattempo sottoscritto un accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera dalle amministrazioni pubbliche e dalle aziende interessate nel quale le aziende si sono impegnate, da un lato a realizzare interventi strutturali tali da assicurare scarichi in laguna sottoposti alle prescrizioni del decreto interministeriale 23 aprile 1998 (tra cui, la separazione dei reflui di processo dalle acque di prima pioggia e dalle acque di raffreddamento) e del piano direttore del regione del Veneto, dall'altro a rispettare le previsioni dei piano direttore facendo confluire tutti gli scarichi di processo e di prima pioggia pretrattati all'impianto di Fusina;

Considerato che la giunta regionale del Veneto ha proceduto alla riadozione del piano direttore in data 17 novembre 1998, a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli enti interessati sullo schema di piano adottato in data 2 aprile 1998, che il nuovo schema è ora all'esame del consiglio regionale per l'approvazione prevista dalle leggi regionali, e che detto schema di piano direttore prevede l'invio degli scarichi di Porto Marghera all'impianto di depurazione di Fusina, il potenziamento di detto impianto e la dotazione di una ulteriore sezione di finissaggio, la parziale destinazione delle acque depurate in uscita da detto impianto al riutilizzo industriale e la diversione dalla laguna della parte residua;

Considerato, d'altro canto, per quanto concerne la sequenza procedimentale di cui al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, che anche gli adempimenti finalizzati alla definizione delle migliori tecnologie disponibili si sono rilevati di maggiore complessità di quanto inizialmente previsto;

Vista la relazione di sintesi presentata in data 15 dicembre 1998 con cui la commissione tecnica di cui al punto 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ha presentato le proprie conclusioni e, nel sottolineare la ristrettezza dei tempi a disposizione e, per alcuni parametri, l'insufficienza delle conoscenze in relazione alla complessità dei fenomeni che si sviluppano nell'ambiente lagunare, ha proposto valori dei carichi ammissibili correlati agli obbiettivi di qualità prefissati con il decreto interministeriale 23 aprile 1998;

Considerato che in detta relazione viene rilevato come detti carichi debbano avere funzione di riferimento tendenziale da raggiungere gradualmente nel lungo periodo e che, in relazione al grado di incertezza attribuito ai valori proposti di carichi ammissibili, questi dovranno essere utilizzati per la definizione dei limiti agli scarichi in modo da assicurare la flessibilità e la gradualità della loro applicazione;

Considerata l'opportunità di procedere ad un esame approfondito della citata relazione di sintesi completata dei relativi allegati e di consentire alla regione Veneto di esprimere il parere di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, e pertanto di dover mantenere, ai fini della fissazione dei carichi massimi ammissibili complessivi lo *spatium decidendi* di trenta giorni decorrenti dalla proposta della commissione;

Considerato che nella predetta relazione il carico attuale per l'arsenico, il cadmio, i cianuri, il mercurio e il piombo, stimato in via cautelativa con livelli di severità elevati, risulta prossimo ai valori dei carichi massimi ammissibili complessivi proposti dalla commissione e che pertanto è opportuno prevedere fin d'ora l'estensione a dette sostanze di quanto disposto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998;

Considerato che nella stessa relazione si propone di bandire l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfestazione degli scarichi che come agente «antifouling» nei circuiti di raffreddamento e che a tal proposito, acquisiti ulteriori elementi, dovranno essere predisposte le misure da intraprendere;

Considerato che nella relazione citata la commissione ritiene condivisibili le proposte di intervento formulate nel piano direttore sopracitato e che dette proposte — pur non rivestendo ancora carattere di definitività e occorrendo, peraltro, verificarne la concreta fattibilità — appaiono di grande rilevanza ai fini della soluzione delle problematiche della tutela della laguna di Venezia;

Considerato, altresì, che, pur nelle more della definizione delle migliori tecnologie disponibili ai sensi di quanto disposto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, sono stati presentati dalle imprese EVC, ENICHEM AGIP Petroli e Ambiente progetti di adeguamento dei rispettivi impianti e che l'istruttoria tecnica compiuta al riguardo dal Ministero dell'ambiente, evidenziando l'insufficienza ai fini della valutazione degli elementi informativi forniti dalle imprese, ha confermato l'opportunità di fornire preventivamente alle aziende gli elementi di riferimento considerati prioritari per la definizione delle migliori tecnologie disponibili, in modo da orientare la presentazione dei progetti di adeguamento, coerentemente con quanto previsto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998;

Considerato che la complessità delle attività previste dal decreto 23 aprile 1998 rende opportuno prevedere tempi più adeguati per la presentazione dei progetti da parte delle imprese, fissando a tal fine un termine di sessanta giorni decorrente dal momento della conoscenza del decreto con il quale, ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, sono definite le migliori tecnologie disponibili riguardo alle cinque sostanze considerate dal punto 6 medesimo ed alle ulteriori cinque sostanze considerate nella relazione della commissione e sopra richiamate;

Considerato che l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili per l'adeguamento degli impianti appare elemento presupposto comune tanto alla sequenza procedimentale di cui ai punti 2, 3, 4 e 5, del decreto interministeriale 23 aprile 1998, finalizzata alla fissazione dei limiti agli scarichi per tutti gli inquinanti, quanto alla sequenza procedimentale di cui al punto 6, del decreto medesimo, finalizzata all'eliminazione degli ulteriori rilasci per le sostanze il cui attuale rilascio è superiore o prossimo al carico massimo ammissibile, e che pertanto, è stato richiesto dal Ministro dell'ambiente all'Agenzia nazionale per la protezione ambientale di formalizzare, nel più breve termine possibile, una proposta organica e complessiva che tenga conto anche delle risultanze del procedimento sin qui svolto;

Considerato, altresì, che è utile far confluire in un unico procedimento gli adempimenti di cui le imprese sono già onerate ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ai fini della progressiva eliminazione dagli scarichi delle cinque sostanze o classi di sostanze inquinanti ivi indicate, unitamente agli

adempimenti che con il presente decreto sono individuati come necessari in conseguenza delle valutazioni della commissione tecnica in ordine alle ulteriori cinque sostanze inquinanti suindicate, e che inoltre la definizione da parte dei Ministri competenti, in un unico contesto, delle migliori tecnologie di processo e di depurazione disponibili, oltre ad orientare la redazione dei progetti di adeguamento finalizzati all'eliminazione dagli scarichi delle dieci sostanze in questione, consente anche alle imprese di disporre con la massima tempestività di elementi utili ai fini degli adeguamenti degli impianti necessari per rispettare i nuovi limiti agli scarichi che verranno fissati, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, per le altre sostanze inquinanti contemplate nella tabella 1 allegata al decreto interministeriale medesimo;

Ritenuto opportuno, sulla base della risultanze delle fasi istruttorie già espletate e in considerazione della riscontrata complessità delle valutazioni da compiere e del tempo ritenuto necessario dall'ANPA per presentare in forma definitiva gli elaborati richiesti, con riferimento sia all'ipotesi che i recapiti degli scarichi rimangano immutati rispetto alla situazione attuale, sia all'ipotesi della diversione dalla laguna di Venezia prospettata nel piano direttore, stabilire nuovi e più adeguati termini per gli adempimenti di cui al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire nuovi termini anche per gli adempimenti di cui al punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, al fine di consentire che l'adozione delle decisioni di discrezionalità tecnica ed amministrativa di cui, rispettivamente, ai punti 5 e 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, avvenga in forma contestuale e coordinata, nel rispetto delle esigenze sopraesposte;

Ritenuto infine opportuno affidare alla commissione di cui al punto 1 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 anche l'incarico di formulare una proposta di definizione dei limiti di accettazione degli scarichi e delle modalità per il controllo degli obiettivi di qualità e dei carichi massimi ammissibili nonché dei limiti di accettazione degli scarichi;

Sentita la regione del Veneto che si è espressa con nota prot. n. 11418/311.00 in data 15 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono stabiliti i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998).

Art. 2.

1. Il termine per la definizione dei carichi massimi ammissibili netti e per la fissazione dei nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che versano in laguna e nel bacino scolante, ai sensi del punto 5 succitato, è fissato al 30 aprile 1999.

Art. 3.

1. Alle sostanze arsenico, cadmio, cianuri, mercurio e piombo, si applica quanto disposto al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, succitato.

2. I termini di cui al punto 6 succitato, sono così parzialmente modificati:

il divieto di rilascio si applica decorsi centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto con cui vengono definite le migliori tecnologie disponibili;

entro il 30 aprile 1999 sono definite le migliori tecnologie disponibili ed è acquisita la validazione con specifico riferimento all'ambiente lagunare del metodo scientifico utile a rilevare negli effluenti degli scarichi industriali la presenza, in concentrazioni superiori a quelle eventualmente contenute nelle acque di prelievo, delle sostanze inquinanti a cui si applica il punto 6 succitato;

entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che definisce le migliori tecnologie disponibili sono presentati i progetti di adeguamento degli impianti;

entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di adeguamento detti progetti sono approvati dai Ministri competenti.

Art. 4.

1. La commissione tecnica di cui al punto 2 del succitato decreto interministeriale 23 aprile 1998, è incaricata di formulare entro il 31 marzo 1999 una proposta di definizione dei limiti di accettazione degli scarichi e delle modalità per il controllo degli obiettivi di qualità e dei carichi massimi ammissibili nonché dei limiti di accettazione degli scarichi.

Roma, 16 dicembre 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

98A10871

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 agosto 1998.

Modifiche delle delibere 18 dicembre 1996 e 26 giugno 1997 relative ai patti territoriali Enna, Siracusa (n. 317/96), Palermo (n. 132/97) e Miglio d'Oro (n. 130/97). (Deliberazione n. 99/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le proprie delibere in data 18 dicembre 1996 e 26 giugno 1997 con le quali sono stati approvati i patti territoriali di Enna, Siracusa, Palermo e Miglio d'Oro;

Considerato che nel corso delle istruttorie di alcune iniziative ricomprese nei predetti patti sono state riscontrate difformità rispetto a quanto inizialmente approvato;

Ritenuto opportuno provvedere alle modifiche richieste, prevedendo se del caso specifiche prescrizioni;

Delibera:

Sono approvate le seguenti variazioni concernenti i sottoelencati patti:

— *Patto territoriale del Miglio d'Oro.*

Progetto imprenditoriale presentato dal Consorzio CICAM: tale iniziativa viene realizzata anziché dal Consorzio, da uno solo dei soggetti consorziati; pertanto la società intestataria del finanziamento agevolato è la Sysdata Sud S.r.l.

— *Patto territoriale di Palermo.*

Progetto imprenditoriale «Salerno A» S.p.a.; la società intestataria del finanziamento agevolato è correttamente la «A.S. S.r.l.».

— *Patto territoriale di Enna.*

Progetto imprenditoriale Kappa Due S.a.s.; la società ha modificato l'assetto occupazionale a regime da 12 nuovi addetti (3 impiegati e 9 telelavoro) ad 11 nuovi addetti, precisando che le 9 unità in telelavoro non saranno alle dirette dipendenze dell'impresa con carattere di continuità. La variazione viene approvata prescrivendo, per le unità in telelavoro, un rapporto di collaborazione continuativo di durata non inferiore ad un biennio a decorrere dall'ultimazione dell'investimento.

— *Patto territoriale di Siracusa.*

Progetto imprenditoriale Comoind S.r.l.; trattandosi di una nuova iniziativa l'occupazione attivata è pari a 40 unità totali, non essendoci occupazione preesistente.

Pertanto la voce «occupazione totale» relativa al progetto è pari a 40 unità e il totale complessivo della relativa colonna scende a 751 unità (anziché 991).

Roma, 5 agosto 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 300

98A10769

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Fondo ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 seconda assegnazione 1998. (Deliberazione n. 105/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 30 giugno 1998, n. 208, che, nell'istituire il Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprendito-

riale nelle aree depresse, autorizza per tale finalità una spesa di lire 50 miliardi a carico del predetto Fondo ex art. 19;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 1997, con la quale è stata disposta l'assegnazione al Ministero dell'industria dell'importo di lire 28,028 miliardi, per le attività dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), anno 1998;

Vista la successiva delibera del 17 marzo 1998 con la quale è stata disposta — a carico del predetto Fondo ex art. 19 — una prima assegnazione, per il corrente esercizio, di L. 3.106.635.900.394, in termini di competenza, con una dotazione di cassa di L. 1.654.062.000.000;

Ritenuto di dover disporre — alla luce delle ulteriori esigenze segnalate dalle varie amministrazioni per il corrente esercizio 1998 e delle risorse disponibili, in termini di competenza e cassa, sul Fondo ex art. 19 — una seconda assegnazione di lire 1.479,381 miliardi in termini di competenza, con una dotazione di cassa di lire 1.028,514 miliardi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità 1998 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le motivazioni di cui alle premesse, una seconda assegnazione complessiva di lire 1.479,381 miliardi, secondo l'articolazione riportata nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Sono altresì indicate nella stessa tabella, le rispettive dotazioni di cassa, per un importo complessivo di lire 1.028,514 miliardi.

2. È inoltre accantonato, a valere sulle predette disponibilità 1998 del Fondo ex art. 19, l'importo di lire 50 miliardi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 208/1998 indicata in premessa, che istituisce il Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio per l'anno 1998, in termini di competenza e cassa.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 dicembre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 287

ALLEGATO

FONDO EX ART. 19 D.LGS. N. 96/1993
SECONDA ASSEGNAZIONE 1998

(in miliardi di lire)

Amministrazioni interessate	2ª assegnazione compet. 1998	2ª assegnazione cassa 1998
Presidenza del Consiglio:		
Formez	20,540	15,000
Protezione civile (1)	7,156	7,156
Industria:		
Incentivi industriali		230,000
Trasferimenti a regioni		31,000
Lavori pubblici:		
Opere di competenza		230,000
Lavoro:		
Occupazione giovanile (2)		9,718
SCAU (INAIL)		30,000
SCAU (INPS)		135,000
Politiche agricole:		
Opere di competenza	112,468	
Promozione agricoltura	97,617	
Ricerca:		
Opere di competenza	135,000	
Cira		18,250
Tesoro-bilancio:		
Piani regionali di sviluppo e az. Org. 6.3	500,000	20,000
Competenze residue (2)	516,600	16,600
Mutui ex art. 10 legge n. 64		71,288
CDP: trasferimenti P.A.A.	90,000	180,000
ammortamento anticip.		21,002
progetti FIO legge n. 64		12,000
Insud: promozione turismo		1,500
Totale	1.479,381	1.028,514

(1) Finanziamento di ordinanze della protezione civile nelle regioni Campania (n. 2111/91) e Sicilia (n. 2338/93) - *ex lege* n. 64/1986.

(2) Una quota di lire 16,6 miliardi sarà trasferita alla regione Toscana a titolo di cofinanziamento del PNIC arcipelago toscano.

98A10768

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI IN PUGLIA

DECRETO 24 novembre 1998.

Criteri per la determinazione della tariffa di smaltimento in discarica controllata: voce di costo «Ammortamento capitale investito». (Decreto n. 243).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia, con successive proroghe;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995 contenenti disposizioni urgenti per fronteggiare il ridetto stato di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2450 del 27 giugno 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il piano di interventi urgenti per fronteggiare il più volte citato stato di emergenza, adottato, in adempimento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2557/97, con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997 il quale, al cap. 9, riporta i criteri per la determinazione della tariffa di smaltimento in discarica controllata;

Considerato che nell'ambito di detti criteri, per il calcolo della voce di costo «quota di ammortamento del capitale investito riferito al kg di r.s.u. conferito (ca)», il coefficiente di ammortamento dell'unità di capitale (a) è indicato in relazione ad un costo del denaro pari al 13,5%, ampiamente superiore agli attuali correnti tassi bancari;

Ritenuto necessario specificare che l'indicazione di che trattasi contenuta nel predetto decreto commissariale è allo stato da ritenersi esemplificativa e che, nell'applicazione dei criteri per la determinazione della tariffa di smaltimento in discarica controllata, il calcolo della voce di costo «quota di ammortamento del capitale investito (ca)» deve essere effettuato annualmente sulla base del valore corrente di mercato del costo del denaro;

Preso atto del parere favorevole del coordinatore dell'ufficio;

Decreta:

1. L'indicazione del coefficiente di ammortamento dell'unità di capitale con il costo del denaro al 13,5% (a) di cui alla voce di costo «quota di ammortamento del capitale investito (ca)», costituente parte dei «criteri per la determinazione della tariffa di smaltimento in discarica controllata» stabiliti con il decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997 - cap. 9, indicato nello stesso decreto n. 70/97, è da ritenersi esemplificativa.

2. Il calcolo della voce di costo «quota di ammortamento del capitale investito (ca)» di che trattasi, ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti in discarica controllata, deve essere effettuato annualmente applicando il «coefficiente di ammortamento dell'unità di capitale (a)» determinato sulla base del valore corrente di mercato del costo del denaro.

3. Il presente provvedimento è notificato ai presidenti delle amministrazioni provinciali, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge regionale n. 17/93, cosi come modificato dalla legge regionale n. 13/96, oltreché ai fini della relativa diffusione alle amministrazioni comunali ricadenti nell'ambito del rispettivo territorio di competenza. È altresì inviato per conoscenza al Dipartimento della protezione civile, al Ministero dell'ambiente, alla regione Puglia, ai sig. prefetti delle province pugliesi.

4. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale della regione Puglia.

Bari, 24 novembre 1998

Il commissario delegato: DISTASO

98A10770

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale attualmente diroccato da parte del sig. Bianchi Angelo in località «Prosolone». (Deliberazione n. VI/39351).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Bianchi Angelo per la realizzazione di un fabbricato rurale attualmente diroccato in località «Prosolone»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/85, art. 1, lettera «*g*»;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 3, mappali numeri 176, 197, 289, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale attualmente diroccato da parte del sig. Bianchi Angelo in località «Prosolone»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10784

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di accesso al fondo da parte del sig. Sassella Clemente. (Deliberazione n. VI/39352).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grossotto (Sondrio), di richiesta di stral-

cio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sassella Clemente per la realizzazione di strada di accesso al fondo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 43, mappale n. 215, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada di accesso al fondo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale per il ripristino dell'accesso ai fabbricati agricoli e ai terreni di proprietà da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo. (Deliberazione n. VI/39353).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 agosto 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del Consorzio di miglioramento fondiario del Mortirolo per la realizzazione di pista agro-silvo-pastorale per il ripristino dell'accesso ai fabbricati agricoli e ai terreni di proprietà;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 43, mappali numeri 129, 164, 182, 179, 180, 188, 189, 190, 191, 682, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista agro-silvo-pastorale per il ripristino dell'accesso ai fabbricati agricoli e ai terreni di proprietà;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10786

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione del fabbricato e la formazione di locali interrati in località Campaciol da parte della sig.ra Orietta Silvestri. (Deliberazione n. VI/39354).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Orietta Silvestri per la realizzazione di un fabbricato e la formazione di locali interrati in località Campaciol;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 59, mappali numeri 166, 167, 185, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e la formazione di locali interrati in località Campaciol;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10787

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'adeguamento igienico sanitario del fabbricato rurale denominato «Baitello degli Agnelli» in località Vago da parte del comune di Bormio. (Deliberazione n. VI/39355).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali

da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Bormio (Sondrio) per la ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario del fabbricato rurale denominato «Baitello degli Agnelli»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 63, mappale n. 12, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e adeguamento igienico sanitario del fabbricato rurale denominato «Baitello degli Agnelli» in località Vago;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10788

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sernio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e la posa di un impianto di depurazione da parte del sig. Garbellini Giordano. (Deliberazione n. VI/39356).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto: «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto: «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione di giunta regionale n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione di giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 settembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Sernio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Garbellini Giordano per la ristrutturazione di un fabbricato e la posa di un impianto di depurazione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sernio (Sondrio), foglio n. 18, mappali numeri 284, 285, 278, 279, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato e posa impianto di depurazione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 novembre 1998

Il segretario: SALA

98A10789

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 7 ottobre 1996;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1983, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 15 settembre 1983 e modificato con decreto ministeriale 21 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1992 recante l'ordinamento didattico corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. n. 139 del 15 giugno 1992 e successive modificazioni recante l'ordinamento didattico corso di laurea in scienze della comunicazione;

Visto l'art. 2, comma 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998 ad oggetto «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - autonomia didattica»;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno del 10 luglio 1998;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento dell'Umbria del 31 luglio 1998;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 80, titolo V, facoltà di lettere e filosofia, viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 80.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, scienze della comunicazione e i seguenti diplomi universitari:

Operatore dei beni culturali (sede di Spoleto) e traduttori e interpreti (sede di Terni)».

Art. 2.

Dopo l'art. 109 del medesimo titolo V, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, vengono inseriti gli articoli 110 e 111 relativi, rispettivamente, al corso di laurea in conservazione dei beni culturali e al corso di laurea in scienze della comunicazione, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

«CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 110.

Esami da sostenere: 24.

1. NORME GENERALI.

Il corso di laurea in conservazione dei Beni Culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea si articola in tre indirizzi:

beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologico);

beni mobili e artistici (storico-artistico-architettonico);

demoetnoantropologico.

Lo studente, per essere ammesso all'esame di laurea, dovrà frequentare insegnamenti e superare esami per un totale di 24 annualità così suddivise:

4 annualità caratterizzanti il corso di laurea;

4 annualità caratterizzanti l'indirizzo;

15 annualità scelte tra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

1 annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline (indicate con «s») prevedono uno svolgimento semestrale; pertanto due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, 2 insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello steso corso di laurea o in quello di corsi di laurea e indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nella stessa sede.

La facoltà stabilisce anno per anno gli indirizzi da attivare sulla base delle risorse disponibili. La tesi di laurea dovrà essere svolta nell'ambito delle discipline nell'indirizzo prescelto.

2. PIANI DI STUDIO.

Discipline caratterizzanti il corso di laurea e comuni a tutti gli indirizzi (4 annualità):

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Linguistica generale (per l'indirizzo archeologico: glottologia);
4. geografia.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi).

1. Legislazione dei beni culturali (e ambientali) (s);
2. Legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima della assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

I- *Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologico):*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Storia romana;
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana I.

Discipline proprie dell'indirizzo (15 annualilà):

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) Archeologia industriale;
2) Museologia;
3) Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
4) Storia dell'archeologia;
5) Archeologia e storia dell'arte greca e romana II;
6) Metodologia e tecnica della ricerca archeologica.

b) Area della preistoria protostoria:

1) Civiltà preclassiche;
2) Ecologia preistorica;
3) Etnografia preistorica dell'Africa;
4) Paletnologia;
5) Paleontologia;
6) Preistoria e protostoria del Vicino e Medio Oriente;
7) Preistoria e protostoria dell'Asia;
8) Protostoria europea.

c) Area dell'archeologia classica:

1) Antichità greche;
2) Antichità romane;
3) Antichità pompeiane ed ercolanesi;
4) Archeologia della Magna Grecia;
5) Archeologia delle province romane;
6) Archeologia e antichità cretesi;
7) Archeologia e storia dell'arte greca e romana III;
8) Civiltà dell'Italia preromana;
9) Epigrafia greca;
10) Epigrafia latina;
11) Etruscologia e archeologia italica;
12) Geografia storica del mondo antico;
13) Numismatica antica;
14) Storia dell'architettura antica;
15) Storia dell'urbanistica antica e medievale;
16) Topografia antica;
17) Topografia dell'Italia antica;
18) Urbanistica del mondo classico.

d) Area dell'archeologia della larda antichità e del Medioevo:

1) Archeologia cristiana;
2) Archeologia e storia dell'arte tardo-antica;
3) Archeologia e storia dell'arte musulmana;
4) Archeologia medievale;
5) Epigrafia e antichità cristiane;
6) Antichità ed istituzioni medievali;
7) Filologia latina medievale e umanistica;
8) Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
9) Numismatica medievale e moderna;
10) Paleografia latina;
11) Numismatica, sfragistica e araldica;
12) Storia bizantina;
13) Storia dell'arte medievale;
14) Storia dell'arte bizantina;
15) Storia dell'arte musulmana;
16) Storia medievale;
17) Storia dell'urbanistica antica e medievale;
18) Topografia medievale.

e) Area dell'archeologia orientale:

1) Archeologia del vicino Oriente antico (Antichità cipriote);
2) Antichità copte;
3) Archeologia e storia dell'arte giapponese;
4) Archeologia e storia dell'arte cinese;
5) Archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale;
6) Archeologia e antichità etiopiche;
7) Archeologia e storia dell'arte dell'India;
8) Archeologia e storia dell'arte musulmana;
9) Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;
10) Archeologia fenicio-punica;
11) Archeologia e storia dell'arte iranica;
12) Assirologia;
13) Egittologia;
14) Epigrafia semitica;
15) Filologia iranica;
16) Filologia semitica;
17) Ittitologia;
18) Numismatica islamica;
19) Storia del Vicino Oriente antico;
20) Epigrafia sumero-accadica.

Lo studente dovrà seguire 15 annualità scelte secondo il piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve però includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità dell'area della metodologia e delle tecniche.

II - *Indirizzo dei beni mobili e artistici (storieo-artistico-architettonico).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualilà):

1) Storia medievale;
2) Storia moderna;
3) Storia contemporanea;
4) Storia dell'arte medievale o moderna o contemporanea.

Discipline proprie dell'indirizzo (15 annualilà):

a) Area delle discipline di interesse generale:

1) Ecologia umana (s);
2) Teoria e tecnica della classificazione e della catalogazione;
3) Storia della critica e della letteratura architettonica;
4) Estetica;
5) Iconografia e iconologia;
6) Museologia;
7) Paleografia latina;
8) Psicologia generale;
9) Psicologia dell'arte (s);
10) Semiotica delle arti;
11) Storia sociale dell'arte;
12) Sociologia urbana e rurale;
13) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
14) Storia della critica d'arte;
15) Storia della musica medievale e rinascimentale o moderna e contemporanea;
16) Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna e contemporanea;
17) Storia e tecnica del restauro;
18) Storia del pensiero scientifico;
19) Storia del teatro e dello spettacolo;
20) Storia di una regione nell'età moderna.

b) Area del Medioevo:

1) Storia dell'arte medievale I;
2) Storia dell'arte medievale II;
3) Storia dell'arte medievale III;
4) Archeologia medievale;
5) Epigrafia medievale (s);
6) Esegesi delle fonti storiche medievali;
7) Filologia latina medievale e umanistica;
8) Letteratura cristiana antica;
9) Storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
10) Storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;
11) Storia dell'architettura medievale;
12) Storia bizantina;
13) Storia dell'arte bizantina;
14) Storia dell'arte copta;
15) Storia dell'arte musulmana;
16) Storia dell'arte fiamminga e olandese;
17) Storia della miniatura;
18) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
19) Topografia medievale (s);
20) Una storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) Storia dell'arte moderna I;
2) Storia dell'arte moderna II;
3) Storia dell'arte moderna III;
4) Numismatica medievale e moderna;
5) Storia del giardino e del paesaggio (s);
6) Storia comparata dell'arte dei Paesi europei I;
7) Storia comparata dell'arte dei Paesi europei II;
8) Storia dell'arte moderna dell'Europa orientale;
9) Storia dell'arte fiamminga e olandese;
10) Storia dell'architettura moderna;
11) Storia della città e del territorio;
12) Storia della miniatura;
13) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
14) Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
15) Una storia dell'arte regionale italiana in età moderna.

d) Area dell'età contemporanea:

1) Storia dell'arte contemporanea I;
2) Storia dell'arte contemporanea II;
3) Storia dell'arte contemporanea III;
4) Archeologia industriale;
5) Storia dell'architettura contemporanea;
6) Storia comparata dell'arte dei paesi europei I;
7) Storia comparata dell'arte dei paesi europei II;
8) Storia e critica del cinema;
9) Storia della città e del territorio;
10) Storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
11) Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
12) Teorie e storia del disegno industriale.

e) Area della metodologia e delle tecniche:

1) Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
2) Metodologia e tecnica della ricerca archeologica;
3) Museologia;
4) Storia delle tecniche architettoniche;
5) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
6) Storia delle tecniche artistiche;
7) Storia e tecnica della fotografia;
8) Cartografia;
9) Teoria e storia del restauro (s);
10) Tecnica del restauro architettonico (s);
11) Tecnica del restauro urbano (s).

Lo studente dovrà seguire 15 annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea. Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area della mefodologia e delle tecniche.

III - *Indirizzo demoetnoantropologico.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo: (4 annualità):

1) Antropologia culturale;
2) Etnologia;
3) Storia delle tradizioni popolari;
4) Antropologia (metodologia e tecniche).

Discipline proprie dell'indirizzo (15 annualità):

a) Area antropologica:

1) Antropologia economica;
2) Antropologia (medica);
3) Antropologia religiosa;
4) Antropologia (teatrale);
5) Storia della cultura materiale;
6) Storia delle religioni.

b) Area demoetnologica:

1) Etnomusicologia;
2) Etnografia;
3) Storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
4) Etnologia delle culture mediterranee;
5) Etnografia dell'Africa;
6) Storia dell'Asia orientale;
7) Sinologia;
8) Civiltà indigene dell'America;
9) Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici.

c) Area delle discipline di interesse generale:

1) Dialettologia italiana;
2) Geografia umana;
3) Storia greca;
4) Storia romana;
5) Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
6) Storia medievale;
7) Storia dell'arte medievale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna;
10) Storia contemporanea;
11) Archeologia industriale.

d) Area della metodologia e delle tecniche:

1) Antropologia (visuale);
2) Storia e tecnica della fotografia;
3) Cinematografia documentaria;
4) Storia e tecnica del restauro;
5) Teoria e storia della scenografia;
6) Teoria e tecnica della classificazione e della catalogazione;
7) Basi di dati e sistemi informatici.

In riferimento alle 15 annualità scelte fra le discipline proprie dell'indirizzo, lo studente dovrà seguire un piano coerente fondato sulla tematica disciplinare dell'area *(a)* o *(b)*, includendovi comunque almeno tre discipline dell'area *(c)* e almeno tre discipline dell'area *(d)*.

In questo quadro lo studente potrà biennalizzare fino a tre discipline individuate fra quelle «caratterizzanti l'indirizzo» e/o «proprie dell'indirizzo» una delle quali potrà essere triennalizzata.

La tesi di laurea dovrà essere riferita all'eventuale disciplina triennalizzata o, in assenza, a una delle discipline biennalizzate.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Art. 111.

Esami da sostenere: 24.

1. NORME GENERALI.

Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

Il corso di laurea in scienze della comunicazione ha la durata di cinque anni.

Il corso di laurea si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in 2 indirizzi:

comunicazioni di massa;

comunicazione istituzionale e di impresa.

L'attività didattica complessiva ammonta a 1.550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari e prove di valutazione.

2. PIANO DI STUDIO.

Biennio di formazione di base comune ai due indirizzi (10 annualità).

Nel biennio di formazione di base lo studente dovrà seguire 10 discipline, per un impegno didattico di 700 ore, scelte tra le aree sotto riportate.

Inoltre, entro tale biennio o, al massimo, entro il terzo anno dovrà sostenere:

due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Area scientifico-tecnologica:

Informatica generale;

Sistemi e tecnologie della comunicazione,

Area comunicativa:

Sociologia della comunicazione;

Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Area economica:

Economia politica;

Politica economica;

Economia pubblica.

Area socio-antropologica:

Antropologia (visuale);

Etnologia;

Sociologia;

Storia delle tradizioni popolari.

Area semiologica:

Semiotica.

Area linguistica:

Linguistica generale;

Sociolinguistica.

Area psicologica:

Psicologia generale;

Psicolinguistica.

Area giuridica:

Istituzioni di diritto pubblico;

Istituzioni di diritto privato.

Area storica:

Storia-economica e sociale dell'età - contemporanea;

Storia contemporanea.

Le prime 9 discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti nelle aree 1 e 2.

Triennio di indirizzo:

Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio di indirizzo lo studente dovrà aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico.

La scelta dell'indirizzo avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno e può essere successivamente modificata.

Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni, sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali da scegliere fra quelli comuni ai due indirizzi, per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Discipline fondamentali comuni ai due indirizzi (3 annualità):

1. Una disciplina a scelta tra:

Retorica e stilistica;

Lingua straniera moderna;

Grammatica italiana;

Storia della lingua italiana.

2. Una disciplina a scelta tra:

Elaborazione e trasmissione delle immagini o Teorie e tecniche della comunicazione pubblica.

Iconografia e iconologia.

3. Una disciplina a scelta tra:

Antropologia culturale;

Psicologia sociale;

Scienza politica;

Sociologia dei processi culturali.

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (7 annualità):

I - *Indirizzo di Comunicazioni di massa:*

1) Diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) Teoria e tecniche del linguaggio cinematografico;

3) Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) Teoria e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) Storia del giornalismo;

6) Economia e gestione delle imprese di comunicazione;

7) Storia delle relazioni internazionali;

8) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

9) Teoria e tecniche dei nuovi media.

II - *Indirizzo di comunicazione istituzionale e di impresa:*

1) Diritto pubblico dell'economia;

2) Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

3) Marketing;

4) Teoria e storia della retorica o storia delle istituzioni politiche e sociali;

5) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) Teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) Teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) Storia dell'industria o storia economica (contemporanea).

Discipline opzionali comuni ai due indirizzi (4 annualità):

Comunicazione politica;
Diritti dell'uomo;
Diritto d'autore;
Diritto dei mezzi di comunicazione;
Economia dei beni e delle attività culturali;
Economia della comunicazione;
Economia dello sviluppo;
Epistemologia;
Estetica;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia della scienza;
Filosofia morale;
Filosofia politica;
Informatica applicata;
Interazione uomo-macchina;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Letterature comparate;
Linguistica computazionale;
Logica;
Logica dei linguaggi naturali;
Logica matematica;
Musica elettronica;
Politica sociale;
Psicologia cognitiva;
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
Semiologia della musica;
Semiotica del testo;
Semiotica delle arti;
Sistemi di elaborazione dell'informazione;
Sistemi intelligenti naturali e artificiali;
Sociologia dei processi culturali;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Sociologia politica;
Storia del pensiero politico contemporaneo;
Storia del pensiero scientifico;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia dell'arte moderna;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della musica moderna e contemporanea;
Storia della scienza e della tecnica nell'età moderna e contemporanea;
Storia delle relazioni internazionali;
Storia e critica del cinema;
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;
Teoria dell'informazione;
Teoria e storia della traduzione.

Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline caratterizzanti l'indirizzo diverso da quello scelto.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato i 24 esami previsti dalla normativa vigente. L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura definisce il piano o i piani ufficiali del corso di studi (art. 11, comma 2, legge n. 341/1990)».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 ottobre 1998

Il rettore: CALZONI

98A10771

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 11 febbraio 1994, 31 maggio 1995, 8 agosto 1996;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 7, 8, 11, 12 (titolo II) relativi alla facoltà di giurisprudenza - corso di laurea in giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione.

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 7. — 1. I titoli di ammissione per il corso di laurea in giurisprudenza sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni; i titoli richiesti per l'ammissione ad un corso di diploma afferente alla facoltà di giurisprudenza, qualora istituito, sono eguali a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di detta facoltà.

2. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 8. — 1. Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, art. 1, comma 2, vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 341\1990.

2. Nell'ambito dei corsi di laurea e di diploma universitario di cui al precedente comma, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

3. Il disposto del precedente comma senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 9. — 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

b) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea o di diploma universitario;

c) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'università che conferisce il titolo.

Art. 10. —1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

2. Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facoltà di giurisprudenza ed ha durata quadriennale.

Art. 11. — 1. Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

2. La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 12. — 1. Per ognuna delle aree previste come fondamentali dall'art. 8 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1994, dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

2. La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di notaio.

Art. 13.

Ripartizione degli esami

I Anno:

Istituzioni di diritto privato (N01X);
Istituzioni di diritto romano (N18X);
Storia del diritto romano (N18X);
Filosofia del diritto (N20X);
Diritto costituzionale (N08X).

II Anno:

Diritto civile (1° corso) (N01X);
Diritto penale (1° corso) (N17X);
Diritto commerciale (N04X);
Economia politica (P01A);
Diritto ecclesiastico (N12X);
Diritto del lavoro (N07X);
Sistemi giuridici comparati (N02X);
Un insegnamento a scelta.

III Anno:

Storia del diritto italiano (N19X);
Diritto romano (N18X);
Diritto civile (2° corso) (N01X);
Diritto penale (2° corso) (N17X);
Diritto amministrativo (1° corso) (N10X);
Diritto internazionale (N14X);
Un insegnamento a scelta.

IV Anno:

Diritto amministrativo (2° corso) (N10X);
Diritto delle Comunità europee (N14X);
Diritto tributario (N13X);
Diritto processuale civile (N15X);
Procedura penale (N16X);
Un insegnamento a scelta.

Gli insegnamenti biennali comportano un'unico esame alla fine del biennio.

Insegnamenti a scelta:

1) Contabilità di Stato (N10X);
2) Contabilità degli enti pubblici (N10X);
3) Criminologia (N17X);
4) Demografia (S03A);
5) Diritti dell'antico oriente mediterraneo (N18X);
6) Diritti dell'uomo (N20X);
7) Diritto agrario (N03X);
8) Diritto agrario comparato (N03X);
9) Diritto agrario comunitario (N03X);
10) Diritto amministrativo comparato (N11X);
11) Diritto anglo-americano (N02X);
12) Diritto bancario (N05X);
13) Diritto bizantino (N18X);
14) Diritto canonico (N12X);
15) Diritto comparato del lavoro (N07X);
16) Diritto comune (N19X);
17) Diritto costituzionale comparato (N11X);
18) Diritto degli intermediari finanziari (N05X);
19) Diritto dei Paesi di lingua francese (N02X);
20) Diritto dei Paesi di lingua tedesca (N02X);
21) Diritto del commercio internazionale (N14X);
22) Diritto della cooperazione (N04X);
23) Diritto dell'ambiente (N10X);
24) Diritto della navigazione (N06X);
25) Diritto della previdenza sociale (N07X);
26) Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (N15X);
27) Diritto della sicurezza sociale (N07X);
28) Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X);
29) Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X);
30) Diritto delle assicurazioni (N05X);
31) Diritto delle comunicazioni internazionali (N14X);
32) Diritto dell'esecuzione civile (N15X);
33) Diritto dell'esecuzione penale (N16X);
34) Diritto del mercato finanziario (N05X);
35) Diritto di famiglia (N01X);
36) Diritto diplomatico e consolare (N14X);
37) Diritto ecclesiastico comparato (N12X);
38) Diritto e legislazione universitaria (N09X);
39) Diritto e procedura penale militare (N16X);
40) Diritto fallimentare (N04X) (N15X);
41) Diritto finanziario (N13X);
42) Diritto industriale (N04X);
43) Diritto internazionale della navigazione (N06X) (N14X);
44) Diritto internazionale del lavoro (N14X);
45) Diritto internazionale privato (N14X);
46) Diritto minerario (N10X);
47) Diritto musulmano e dei Paesi islamici (N02X);
48) Diritto parlamentare (N08X);
49) Diritto penale amministrativo (N17X);
50) Diritto penale commerciale (N17X);
51) Diritto penale comparato (N17X);
52) Diritto penale dell'ambiente (N17X);

53) Diritto penale del lavoro (N17X);
54) Diritto penale dell'economia (N17X);
55) Diritto penitenziario (N16X);
56) Diritto privato comparato (N02X);
57) Diritto privato dell'economia (N05X);
58) Diritto processuale amministrativo (N10X);
59) Diritto processuale civile comparato (N15X);
60) Diritto processuale comunitario (N15X) (N14X);
61) Diritto processuale costituzionale (N08X);
62) Diritto processuale del lavoro (N15X);
63) Diritto processuale penale comparato (N16X);
64) Diritto pubblico anglo-americano (N11X);
65) Diritto pubblico comparato (N11X);
66) Diritto pubblico dell'economia (N05X);
67) Diritto pubblico generale (N09X);
68) Diritto pubblico romano (N18X);
69) Diritto regionale e degli enti locali (N09X);
70) Diritto sindacale (N07X);
71) Diritto sportivo (N01X);
72) Diritto tributario comparato (N13X);
73) Diritto urbanistico (N10X);
74) Diritto valutario (N05X);
75) Dottrina dello Stato (N09X);
76) Economia dell'ambiente (P01B);
77) Economia della spesa pubblica (P01C);
78) Economia del lavoro (P01B);
79) Economia delle istituzioni (P01B);
80) Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F);
81) Economia industriale (P01I);
82) Economia internazionale (P01G);
83) Economia pubblica (P01C);
84) Epigrafia giuridica (N18X);
85) Esegesi delle fonti del diritto italiano (N19X);
86) Esegesi delle fonti del diritto romano (N18X);
87) Giustizia costituzionale (N08X);
88) Informatica giuridica (N20X);
89) Legislazione bancaria (N05X);
90) Legislazione dei beni culturali (N10X);
91) Legislazione del turismo (N01X);
92) Legislazione minorile (N17X);
93) Logica giuridica (N20X);
94) Medicina legale (F22B);
95) Metodologia della scienza giuridica (N20X);
96) Ordinamento giudiziario (N15X) (N16X);
97) Organizzazione internazionale (N14X);
98) Papirologia giuridica (N18X);
99) Politica economica (P01B);
100) Relazioni industriali (N07X);
101) Scienza dell'amministrazione (Q02X);
102) Sistemi fiscali comparati (N13X);
103) Sociologia (Q05A);
104) Sociologia del diritto (N21X) (Q05F);
105) Sociologia del lavoro (Q05C);
106) Sociologia dell'organizzazione (Q05C);
107) Statistica (S01A);
108) Statistica giudiziaria (S03B);
109) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X);
110) Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
111) Storia del diritto canonico (N12X);
112) Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C);
113) Storia delle codificazioni moderne (N19X);
114) Storia dell'economia politica (P01A);
115) Storia delle dottrine politiche (Q01B);
116) Storia romana (L02B);
117) Teoria dell'interpretazione (N20X);
118) Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione (N20X);
119) Teoria generale del diritto (N20X);
120) Teoria generale del processo (N15X) (N16X);
121) Tutela internazionale dei diritti umani (N14X).

PROPEDEUTICITÀ

L'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile, diritto commerciale, diritto della navigazione, diritto privato comparato, diritto del lavoro, diritto processuale civile, diritto industriale, diritto agrario, diritto agrario comunitario, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto amministrativo, diritto fallimentare.

Gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano devono precedere quelli di diritto romano, storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto romano.

L'esame di diritto penale deve precedere quelli di medicina legale e procedura penale.

L'esame di diritto costituzionale deve precedere quelli di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto delle Comunità europee, diritto canonico, diritto ecclesiastico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

98A10772

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 9 dicembre 1998, n. **S/521385.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1999 della legge 1º luglio 1970, n. 518, recante: «Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero».

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà secondo i seguenti criteri e modalità, ai sensi della legge 1º luglio 1970, n. 518, i contributi alle spese che le camere di commercio italiane all'estero riconosciute sostengono per contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia.

1. La domanda di ammissione al contributo è inviata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. V, e, per conoscenza, alla rappresentanza diplomatica competente.

La domanda deve essere inviata a pena di irricevibilità, entro il 31 gennaio 1999, salvo proroghe autorizzate dal Ministero.

Alla domanda sono allegati:

a) il programma per il 1999 dell'attività volta a sviluppare le relazioni commerciali con l'Italia;

b) il bilancio preventivo;

c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi statutariamente competenti per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.

Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto analiticamente in modo da illustrare:

a) le singole azioni;

b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;

c) la predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle azioni e, in particolare, i risultati raggiunti;

d) l'attività destinata a ciascun settore merceologico.

Il Ministero approva i progetti verificandone la validità tecnico-economica.

Per valutare il contributo delle iniziative camerali, allo sviluppo degli scambi commerciali con l'Italia il Ministero tiene anche conto della loro rispondenza alle direttive per l'attività promozionale, emanate dal Ministero stesso.

I progetti si intendono approvati qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione il Ministero non formuli osservazioni.

2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, può proporre alle camere di commercio italiane all'estero specifici progetti di attività promozionale. In tal caso, le camere interessate ne assumono la responsabilità gestionale, sulla base della definizione del piano finanziario.

3. Entro il 31 marzo 1999 le camere di commercio italiane all'estero inviano al Ministero direttamente e per il tramite della rappresentanza diplomatica competente che esprime il proprio motivato parere:

a) la relazione sull'esecuzione del programma di attività per il 1998;

b) il bilancio consuntivo per il 1998, corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti o dal rapporto della società di revisione contabile;

c) copia delle deliberazioni o dei verbali degli organi camerali statutariamente competenti per l'approvazione del rendiconto di attività e del bilancio consuntivo;

d) due elenchi dei soci in regola al 31 dicembre 1998 con il versamento delle quote associative indicando nel primo i soci locali e nel secondo i soci italiani e di altri Paesi;

e) la variazione statistica degli associati rispetto all'anno precedente, secondo le due citate tipologie;

f) la composizione degli organi sociali;

g) l'indicazione della banca e del conto corrente bancario sul quale operare il pagamento del contributo, nonché la divisa valutaria da utilizzare per l'accreditamento.

La relazione sull'esecuzione del programma di attività si compone di schede informative concernenti i singoli progetti realizzati. In ciascuna scheda si illustrano analiticamente:

a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;

b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi standard;

c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;

d) l'attività svolta per settore merceologico.

La relazione sull'esecuzione del programma di attività è corredata da una certificazione del collegio dei revisori dei conti della camera o di una società di revisione contabile individuata dalla camera stessa previo assenso della rappresentanza diplomatica competente.

4. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l'applicazione dei succitati indicatori e standard e della conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, nei limiti delle spese sostenute e della dotazione finanziaria dell'amministrazione. Considerato che il grado di autofinanziamento è un indice della capacità d'azione della camera, l'amministrazione si riserva la facoltà di escludere dal contributo, ovvero di ridurre lo stesso, se il suddetto grado è inferiore al 50% delle entrate, quali risultano dal bilancio consuntivo 1998.

5. Ai fini della redazione della relazione e delle schede 1998 per la determinazione del contributo, e della predisposizione del programma di attività 1999 e relative schede, si considerino esemplificativamente le seguenti azioni promozionali:

a) l'informazione (mediante riviste, bollettini, news letter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, sportelli informativi e siti web in Internet);

b) la formazione e l'addestramento (organizzazione di corsi e di seminari);

c) i contatti per la conclusione d'affari (partecipazione diretta a eventi fieristici, accompagnamento di delegazioni, azioni di ricerca partners);

d) l'assistenza e la consulenza alle imprese (mediante erogazione di servizi alle stesse);

e) la redazione e la diffusione del rapporto semestrale sulle opportunità di business, secondo lo schema predisposto da Assocamerestero; la partecipazione alla annuale convention mondiale delle camere, alle riunioni di area e a tutti gli incontri organizzati da questa amministrazione e da Assocamerestero;

f) collaborazione con il Ministero del commercio estero;

g) altre azioni definite da ciascuna camera.

Le azioni promozionali di ciascuna tipologia possono essere combinate nell'impostazione di un unico progetto. L'opportuno coordinamento delle azioni contribuisce a far sì che l'obiettivo del progetto sia conseguito con un maggior grado di efficacia.

6. Si ricorda che tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana e, se non disponibile, la camera produrrà la traduzione certificata dal presidente camerale, il quale firmerà tutta la documentazione prodotta come rappresentante legale del sodalizio. La camera invierà la documentazione a questa amministrazione anche su dischetto.

Si uniscono i modelli della domanda di ammissione al contributo e della relazione sull'esecuzione del programma di attività.

Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DI LETTO

ALLEGATO

Modello di relazione **sull'esecuzione** del
Programma di attività promozionale per il **1998**

Camera di Commercio Italiana all'Estero di ....

Il presente programma è composto di n. .... progetti

Denominazione dei Progetti	Spese consuntivate in valuta locale			
	Personale	Beni	Servizi	Totale
Totale generale	0	0	0	0

Il Collegio dei Revisori dei Conti
o la Società di Revisione contabile

....

....

....

Il Presidente camerale

....

Allegato "A": Modello per la relazione sull'esecuzione dei progetti realizzati nel 1998

1. *Progetto n.* ....

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Attuazione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

4. *Descrizione dei risultati del progetto, con riferimento alla misurazione degli standard di successo, in base agli indicatori previsti in fase di presentazione del progetto*:

5. *Partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Costi sostenuti per la realizzazione dell'attività*:

Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome o qualifica camerale del dipendente	costo del giorno/uomo	nn. giorni uomo	costo sostenuto (in valuta locale)

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Costi per l'acquisto di beni:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto (valuta locale)

Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo sostenuto (valuta locale)

Tabella di riepilogo dei costi sostenuti

Tipo di Costo	costo sostenuto (valuta locale)
Costi di personale Costi per l'acquisto di beni Costi per l'acquisto di servizi Totale generale dei costi sostenuti	

7. *Analisi dei benefici conseguiti, in relazione ai costi sostenuti*:

8. *Settori merceologici a vantaggio dei quali si è realizzata l'attività*:

Rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco91)	Percentuale di vantaggio
1. Agricoltura, caccia e silvicoltura 2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 3. Industrie tessile e dell'abbigliamento 4. Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari 5. Industrie del legno e dei prodotti in legno 6. Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 7. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 8. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali 9. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 10. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici 11. Fabbricazione di macchine e elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche 12. Mezzi di trasporto 13. Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica) 14. Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale	100, 00 %

Si certifica che i costi rappresentati nella presente scheda sono veritieri e che presso l'ufficio della contabilità camerale può essere fatto puntuale riscontro delle dichiarazioni qui fatte. In fede.

Il Presidente

....

All. "C": Bilancio Consuntivo standard per le CCIE

STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.1998

CAMERA DI ....

ATTIVO — **Valuta** ....

	1997	1998
DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
- Cassa		
- Banche		
-		
CREDITI		
- Contributo Mincomes		
- Crediti da clienti		
- Altri crediti		
-		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E FINANZIARIE		
- Mobili e Attrezzature		
- Sede di proprietà		
- Partecipazioni azionarie		
- Titoli in portafoglio		
- Altre immobilizzazioni		
-		
TOTALE ATTIVO	0	0

PASSIVO

	1997	1998
FONDI		
- Fondo di trattamento di fine rapporto del personale		
- Fondo ammortamento immobilizzazioni tecniche		
-		
DEBITI		
- Contributi previdenziali e assistenziali		
- Banche		
- Verso fornitori		
- Altri debiti		
-		
CAPITALE SOCIALE E FONDO DI RISERVA		
- Capitale sociale		
- Dotazione fondo di riserva al 31.12 dell'anno precedente		
- Accantonamento dell'anno a Fondo di riserva		
-		
TOTALE PASSIVO	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.1998

CAMERA DI ....

Valuta del Paese ....

RICAVI IN VALUTA LOCALE	1997	1998
A) QUOTE ASSOCIATIVE		
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese		
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia		
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi		
TOTALE A)	0	0
B) PROVENTI FINANZIARI		
1 - Interessi bancari		
2 - Interessi su titoli		
3 - Altri proventi finanziari		
TOTALE B)	0	0
C) RICAVI STRAORDINARI		
1 - Introiti da alienazioni patrimoniali		
2 - Sopravvenienze attive		
3 - Differenze attive di cambio		
4 - Altri proventi straordinari		
TOTALE C)	0	0
D) CONTRIBUTI		
1 - Contributo del Mincomes		
2 - Contributo Fondo Intercamerale		
3 - Contributi da altri Enti		
TOTALE D)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0

RICAVI IN VALUTA LOCALE	1997	1998
E) INTROITI PER ATTIVITA'		
1 - Servizi di Segreteria		
2 - Servizi di traduzioni e interpretariato		
3 - Servizi di informatica		
4 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)		
5 - Servizi di mailing per conto terzi		
6 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)		
7 - Altri servizi di marketing		
8 - Editoria e documentazione		
9 - Affitto spazio ufficio ad operatori		
10 - Introiti pubblicitari		
11 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings		
12 - Introiti per collegamenti banche dati camerali		
13 - Introiti per recupero IVA		
14 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici		
15 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali		
16 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali		
17 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo		
18 - Altri introiti		
TOTALE E)	0	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.1998

COSTI IN VALUTA LOCALE	1997	1998
A) COSTI DEL PERSONALE		
1 - Personale "full-time"		
2 - Personale "part-time"		
3- Borsisti e stagiaires		
4 - Contributi previdenziali e assicurativi		
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo		
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione		
TOTALE CATEGORIA A	0	0
B) ACQUISTI DI BENI		
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio		
2 - Acquisto software per computer		
3 - Formazione del personale d'ufficio		
4 - Ristrutturazione uffici		
5 - Acquisto mobili per ufficio		
6 - Assicurazioni su beni		
7 - Cancelleria, stampati e valori bollati		
8 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici		
TOTALE CATEGORIA B	0	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI		
Consulenze professionali		
1 - Consulenze legali		
2 - Consulenze amministrative		
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti		
Costi generali		
4 - Posta, telex e telefonia		
5 - Acqua e elettricit...		
6 - Pulizia locali e manutenzione		
7 - Affitti (leasing) di beni		
8 - Manutenzione macchine d'ufficio		
9 - Spese di trasporto - corriere		
10 - Affitto		
11 - Condominio e vigilanza		

COSTI IN VALUTA LOCALE	1997	1998
Costi dell'attività informativa		
12 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali		
13 - Costo di gestione del web camerale		
14 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati		
Costi dell'attività formativa		
15 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)		
16 - Costo dei corsi di formazione somministrati		
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende		
17 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali		
18 - Spese per onorari professionali e consulenze		
19 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners		
20 - Spese per interpreti e traduzioni		
Costi dell'attività promozionale		
21 - Incontri con operatori		
22 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari		
23 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari		
24 - Organizzazione esposizioni, fiere		
25 - Partecipazione a esposizioni, fiere		
26 - Organizzazione missioni economiche		
27 - Partecipazione a missioni economiche		
28 - Organizzazione e partecipazione a riunioni intercamerali o a convegni di Area		
29 - Spese per attività culturali		
TOTALE CATEGORIA C	0	0

COSTI IN VALUTA LOCALE	1997	1998
D) ALTRI COSTI		
Oneri finanziari		
1 - Interessi bancari		
2 - Commissioni bancarie		
Oneri tributari		
1 - Tasse e tributi		
2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari		
Costi vari		
1 - Quote associative		
2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti)		
....		
....		
3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive		
4 - Multe, penalità e ammende		
TOTALE D)	0	0
A) + B) + C)	0	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0	0

Il presente bilancio è vero e reale

Il Presidente camerale

ALLEGATO

Modello di relazione per la **proposta** di
Programma promozionale per il **1999**

Camera di Commercio Italiana all'Estero di ....

Il presente programma è composto di n. .... progetti

Denominazione	Spese preventivate in valuta locale			
	Personale	Beni	Servizi	Totale
Totale generale	0	0	0	0

Il Presidente camerale

....

Allegato "B": Modello per la redazione dei progetti programmati per il 1999

1. *Progetto n.* ....

2. *Denominazione del progetto*:

3. *Obiettivo del progetto*:

4. *Descrizione delle azioni (per ciascuna indicare fasi, tempi e luoghi)*:

5. *Eventuali partners nella realizzazione del progetto e rispettivi ruoli*:

6. *Indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati del progetto*:

7. *Costi previsti per la realizzazione dell'attività*:

Costi di personale (specificati secondo la tabella seguente):

Nome e cognome oppure funzione camerale	costo del giorno/uomo	nn. giorni/uomo	costo previsto (valuta locale)

Nota: Nel calcolo del costo del giorno/uomo si proceda nel suddividere per 220 giorni lavorativi standard il costo complessivo del singolo dipendente (costo lordo del dipendente comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali, accantonamento al Fondo di fine rapporto e ogni altro onere diretto che costituisca retribuzione di fatto).

Costi per l'acquisto di beni:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)

Costi per l'acquisto di servizi:

Tipologia di acquisto	Scopo dell'acquisto	costo previsto (valuta locale)

Tabella di riepilogo dei costi previsti

Tipo di Costo	costo previsto

	(valuta locale)
Costi di personale	
Costi per l'acquisto di beni	
Costi per l'acquisto di servizi	
Totale generale dei costi previsti	

8. *Analisi dei benefici attesi, in relazione ai costi stimati:*

9. *Settori merceologici a vantaggio dei quali si realizza l'attività:*

Rami di attività economiche (Fonte Istat Ateco91)	Percentuale di vantaggio atteso
1. Agricoltura, caccia e silvicoltura	
2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	
3. Industrie tessile e dell'abbigliamento	
4. Industrie conciarie, prodotti in cuoio, pelle e similari	
5. Industrie del legno e dei prodotti in legno	
6. Fabbricazione della pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria	
7. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	
8. Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche artificiali	
9. Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo	
10. Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	
11. Fabbricazione di macchine e elettriche e di apparecchiature elettriche e ottiche	
12. Mezzi di trasporto	
13. Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, bigiotteria, cancelleria, ombrelli, articoli da regalo e oggettistica)	
14. Altro e produzioni plurisettoriali	
Totale	100, 00 %

Il Presidente

....

All. "D": Bilancio Preventivo standard per le CCIE

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 1999

CAMERA DI ....

Valuta del Paese ....

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	1999
A) QUOTE ASSOCIATIVE	
1 - Importo quote riscosse soci residenti nel Paese	
2 - Importo quote riscosse soci residenti in Italia	
3 - Importo quote riscosse soci residenti in Paesi terzi	
TOTALE A)	0
B) PROVENTI FINANZIARI	
1 - Interessi bancari	
2 - Interessi su titoli	
3 - Altri proventi finanziari	
TOTALE B)	0
C) RICAVI STRAORDINARI	
1 - Introiti da alienazioni patrimoniali	
2 - Sopravvenienze attive	
3 - Differenze attive di cambio	
4 - Altri proventi straordinari	
TOTALE C)	0
D) CONTRIBUTI	
1 - Contributo del Mincomes	
2 - Contributo Fondo Intercamerale	
3 - Contributi da altri Enti	
TOTALE D)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0

RICAVI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	1999
E) INTROITI PER ATTIVITA'	
1 - Servizi di Segreteria	
2 - Servizi di traduzioni e interpretariato	
3 - Servizi di informatica	
4 - Servizi informativi/consulenza (legale, fiscale, commerciale, ecc.)	
5 - Servizi di mailing per conto terzi	
6 - Servizi di intermediazione/brokeraggio (partnership, ricerche mercato, perizie, arbitrati, ecc.)	
7 - Altri servizi di marketing	
8 - Editoria e documentazione	
9 - Affitto spazio ufficio ad operatori	
10 - Introiti pubblicitari	
11 - Introiti per corsi di formazione, seminari, convegni e meetings	
12 - Introiti per collegamenti banche dati camerali	
13 - Introiti per recupero IVA	
14 - Introiti per servizi resi a Enti Fieristici	
15 - Introiti per servizi resi a CCIAA, Centri Estero e Aziende speciali camerali	
16 - Introiti per servizi resi a Regioni, Comuni e altri Enti locali	
17 - Introiti per partecipazioni fieristiche e vendita spazio espositivo	
18 - Altri introiti	
TOTALE E)	0
TOTALE A) + B) + C) + D)	0
TOTALE GENERALE DEI RICAVI PREVISTI	0

Il Presidente camerale

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 1999

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	1999
A) COSTI DEL PERSONALE	
1 - Personale "full-time"	
2 - Personale "part-time"	
3- Borsisti e stagiaires	
4 - Contributi previdenziali e assicurativi	
5 - Assicurazioni per dipendenti e personale temporaneo	
6 - Accantonamento dell'anno sul fondo di liquidazione	
TOTALE CATEGORIA A	0
B) ACQUISTI DI BENI	
1 - Acquisto attrezzature d'ufficio	
2 - Acquisto software per computer	
3 - Formazione del personale d'ufficio	
4 - Ristrutturazione uffici	
5 - Acquisto mobili per ufficio	
6 - Assicurazioni su beni	
7 - Cancelleria, stampati e valori bollati	
8 - Acquisti libri e abbonamenti a riviste e periodici	
TOTALE CATEGORIA B	0
C) ACQUISTI DI SERVIZI	
Consulenze professionali	
1 - Consulenze legali	
2 - Consulenze amministrative	
3 - Compenso agli auditors o ai revisori conti	
Costi generali	
4 - Posta, telex e telefonia	
5 - Acqua e elettricit...	
6 - Pulizia locali e manutenzione	
7 - Affitti (leasing) di beni	
8 - Manutenzione macchine d'ufficio	
9 - Spese di trasporto - corriere	
10 - Affitto	
11 - Condominio e vigilanza	

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	1999
Costi dell'attività informativa	
12 - Spese editoriali per la produzione e distribuzione di pubblicazioni camerali	
13 - Costo di gestione del web camerale	
14 - Costo di collegamento a Internet e ad altre banche dati	
Costi dell'attività formativa	
15 - Impostazione di programmi (incluse le consulenze)	
16 - Costo dei corsi di formazione somministrati	
Costi per l'attività di assistenza e consulenza alle aziende	
17 - Spese per raccolta di informazioni commerciali, legali, fiscali e doganali	
18 - Spese per onorari professionali e consulenze	
19 - Spese per ricerche di mercato o di ricerca partners	
20 - Spese per interpreti e traduzioni	
Costi dell'attività promozionale	
21 - Incontri con operatori	
22 - Organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari	
23 - Partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari	
24 - Organizzazione esposizioni, fiere	
25 - Partecipazione a esposizioni, fiere	
26 - Organizzazione missioni economiche	
27 - Partecipazione a missioni economiche	
28 - Organizzazione e partecipazione a riunioni intercamerali o a convegni di Area	
29 - Spese per attività culturali	
TOTALE CATEGORIA C	0

COSTI PREVISTI IN VALUTA LOCALE	1999
D) ALTRI COSTI *Oneri finanziari* 1 - Interessi bancari 2 - Commissioni bancarie *Oneri tributari* 1 - Tasse e tributi 2 - IVA indetraibile e altri oneri tributari *Costi vari* 1 - Quote associative 2 - Donativi (specificare la destinazione nelle righe seguenti) .... 3 - Perdite di cambio e sopravvenienze passive 4 - Multe, penalità e ammende	
TOTALE D)	0
A) + B) + C)	0
TOTALE GENERALE DEI COSTI	0

Il Presidente camerale

98A10829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 dicembre 1998

Dollaro USA	1647,74
ECU	1944,00
Marco tedesco	990,23
Franco francese	295,27
Lira sterlina	2766,23
Fiorino olandese	878,61
Franco belga	48,008
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	260,28
Lira irlandese	2459,25
Dracma greca	5,904
Escudo portoghese	9,657
Dollaro canadese	1070,17
Yen giapponese	14,188
Franco svizzero	1225,54
Scellino austriaco	140,75
Corona norvegese	213,69
Corona svedese	204,78
Marco finlandese	325,73
Dollaro australiano	1023,08

98A10873

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 6904 del 9 novembre 1998 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n.17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale 00465850485;

partita I.V.A: 12518710152,

è stata rilasciata in via definitiva l'autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Sorgente Panna», in contenitorei prodotti nel proprio stabilimento a partire da preforme fornite dalla Radici I.B.P. di Bergamo e prodotte con Pet Starlight fornito dalla Aussapol S.p.a. di S. Giorgio di Nogaro (Udine).

La società Panna S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale i certificati delle analisi effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 6903 del 9 novembre 1998 alla «Nuova Acqua Donata S.r.l.» avente:

sede in Viareggio, via Vetraia n. 11;

stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Pisa, località Montacchiello, via del Fagiano n. 8;

partita I.V.A. 01397880467,

è stata revocata l'autorizzazione sanitaria alla vendita per uso di bevanda dell'acqua minerale naturale «Donata» in contenitori di Pet Caripak ottenuti a partire dal polimero granulare di cui al punto 2*c*) della D.G.R.T. n. 11055 del 14 novembre 1994.

98A10773

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 9 4 0 9 8 *

L. 1.500